P.U. 747-1/ 2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

SEZIONE FERIALE CIVILE

Il tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei giudici:

dott. Caterina Macchi - presidente rel.

dott. Daniela Marconi - giudice

dott. Vincenza Agnese - giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente a oggetto l'apertura della liquidazione controllata promossa in proprio da

[redacted] [C.F. [redacted]]

visto il ricorso in data 17.07.2023, con il quale [redacted] ha chiesto che venga aperta la propria liquidazione controllata;

vista la documentazione prodotta;

Ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

A) sussiste la competenza di questo Tribunale ex art. 27 comma 2 CCI, dal momento che l'istante ha la sua residenza in Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Milano;

B) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

C) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, nella persona del gestore della crisi dott. Osvaldo Angeretti che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della

documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

D) sussiste il requisito il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;

E) il ricorso, come anche la relazione dell'OCC, è caratterizzato da una continua commistione di riferimenti giuridici al CCI e di riferimenti agli istituti abrogati della L3/2012, come se i professionisti si fossero rappresentati la necessità di proporre un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, e non un ricorso in proprio per l'apertura di una procedura di liquidazione universale del patrimonio, quale è la liquidazione controllata, che è sostanzialmente modellata sullo schema classico della procedura di spossessamento integrale della liquidazione giudiziale, già fallimento; cionondimeno, depurato dagli elementi ultronei e considerata la nota di chiarimento depositata in data 28.7.2023 su richiesta del giudice relatore, il ricorso contiene gli elementi sufficienti per l'individuazione della domanda processuale e per la pronuncia di sentenza di apertura della liquidazione controllata;

F) È da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett c), desumibile dalla relazione dell'OCC e dalle dichiarazioni confessorie rese dal debitore nel ricorso;

G) ritiene, pertanto, il Collegio che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;

H) ritiene il collegio che la caratterizzazione confusa della relazione dell'OCC, attesa la già sopra ricordata commissione di elementi di fatto e di diritto inconferenti rispetto alla domanda processuale e al diritto vigente, e la ambiguità delle prospettazioni fornite in tema di TFR del sovraindebitato - che non è semplicemente stato indicato per completezza informativa, ma sostanzialmente prospettato come utilizzabile per il soddisfacimento dei creditori, mentre di esso il ricorrente non può disporre a rapporto di lavoro in corso - costituiscano obiettivi elementi che giustificano la nomina quale liquidatore di soggetto diverso dall'OCC di cui all'art. 269 CCI, soggetto da individuarsi nell'avv. Piercarlo Castellano, gestore della crisi dell'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Milano,

PQM

visti gli artt. 2, 269 e 270 CCI;

DICHIARA

l’apertura della liquidazione controllata di [redacted], residente a Cesano Boscone (MI), via delle Acacie n. 12;

NOMINA

Giudice delegato la dott.ssa Caterina Macchi;

NOMINA

liquidatore l’avv. Piercarlo Castellano, gestore della crisi iscritto all’OCC dell’Ordine degli Avvocati di Milano

-ordina al debitore il deposito entro sette giorni dell’elenco dei creditori;

-assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

-ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

-dispone, a cura del liquidatore, l’inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale;

-ordina al liquidatore quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;

-dispone che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest’ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Milano, il 09/08/2023.

Il presidente est.
dott.ssa Caterina Macchi